



**Comune di
Montegrotto Terme**



**Comune di
Piove di Sacco**



**Comune di
Ponte San Nicolò**



**Comune di
Rubano**

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
SETTORE AFFARI GENERALI – UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Ente Titolare Progetto SIPROIMI
dei Comuni di Piove di Sacco, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò e Rubano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROG-144-PR-2 DEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI - SIPROIMI - PERIODO 01/05/2021-31/12/2023**

CUP: G61B20000610001 - CIG: 8665723CD5 – CPV: 85320000-8

Determinazione n. 17 del 10/03/2021

INDICE

TITOLO I: CARATTERISTICHE DEL PROGETTO SIPROIMI DEI COMUNI DI MONTEGROTTO TERME, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLÒ E RUBANO

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI/AMMINISTRATIVI

ART. 3 – ACCOGLIENZA, SERVIZI MINIMI E TUTELA

3.1 ACCOGLIENZA

A) CONDIZIONI MATERIALI

B) CONDIZIONI GESTIONALI

3.2 SERVIZI MINIMI GARANTITI

3.3 TUTELA, PRESA IN CARICO DEL BENEFICIARIO

ART. 4 – PROCEDURE DELLO S.P.R.A.R.

4.1. SEGNALAZIONE

4.2. DURATA DELL'ACCOGLIENZA, REVOCA E ALTRI PROVVEDIMENTI

4.3. BANCA DATI

4.4. RELAZIONI E SCHEDE DI MONITORAGGIO

4.5. PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO: RIMODULAZIONI, STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) E RENDICONTO FINALE

4.6. DATI SENSIBILI E ACCESSO AGLI ATTI

4.7. IGIENE E SALUTE PUBBLICA

4.8. CARTELLINO IDENTIFICATIVO

4.9. FORME PUBBLICITARIE

TITOLO II: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

ART. 6 – PIANO FINANZIARIO

ART. 7 – IMPORTI RISERVATI ALLA GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE TITOLARE

ART. 8 – IMPORTO DELL'APPALTO

TITOLO III: NORME DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 9 – SCELTA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 – OFFERTA TECNICA PROGETTUALE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E ONERI DEL'ENTE TITOLARE

ART. 12 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 13 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO S.P.R.A.R.

13.1 CARATTERISTICHE

13.2 COMPORTAMENTO E DOVERI

13.3 RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA E DEL COORDINAMENTO TECNICO

13.4 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

ART. 14 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE PER RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

ART. 18 – SEDE OPERATIVA

ART. 19 – ONERI A CARICO DELL'ENTE TITOLARE

ART. 20 – ONERI A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI

TITOLO V: RAPPORTI ECONOMICI

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 22 – PROROGA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 23 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 24 – ECONOMIE DA SPESA RISERVATA ALLA GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE TITOLARE

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

TITOLO VI: RESPONSABILITA' , ASSICURAZIONI E PENALITA'

ART. 26 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

ART. 27 – ASSICURAZIONI

ART. 28 – PENALITA'

TITOLO VII: NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 31 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART. 32 – DECADENZA DALL'APPALTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 33 – CONTROVERSIE

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 35 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

ALLEGATI:

SUB 1: Regolamenti d'Accoglienza (differenziati per tipologia di beneficiari)

SUB 2: Patti di accoglienza (differenziati per tipologia di beneficiari)

SUB 3: Progetto Personalizzato di Accoglienza Integrata

SUB 4: Piano Finanziario Preventivo

TITOLO I: CARATTERISTICHE DEL PROGETTO SIPROIMI DEI COMUNI DI MONTEGROTTO TERME, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLÒ E RUBANO

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento a un *Soggetto attuatore*, per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2023 (32 mesi), dell'organizzazione, della gestione e dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività previsti dalla progettazione relativa al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) in favore di 50 (cinquanta) titolari di protezione internazionale, individuati in adulti maschi categoria ORDINARI (da ora in poi anche "beneficiari").

Il progetto di accoglienza, di cui è titolare il Comune di Montegrotto Terme, rientra nella tipologia di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) delle Linee guida approvate con il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 *"accoglienza di carattere ordinario per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lett. a) e b)"*.

Ai sensi del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132, l'accesso al SIPROIMI è riservato ai titolari di protezione internazionale e ai beneficiari rientranti nei c.d. casi speciali.

Si precisa che con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, sono state modificate le categorie dei beneficiari che possono essere accolti all'interno del sistema di accoglienza, includendo i richiedenti asilo e i titolari di protezione speciale, il SIPROIMI viene nuovamente rubricato in Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI.

La richiesta di prosecuzione del progetto di cui trattasi è stata approvata con Decreto del Ministero dell'Interno del 01/10/2020 prot. n. 20454 per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con assegnazione del nominativo PROG-144-PR-2 nell'ambito del SIPROIMI in continuità con il progetto S.P.R.A.R., già approvato nel 2016 con scadenza 31/12/2017, e successivamente prorogato per il triennio 2018-2020 con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2017.

L'*Ente titolare* del progetto è il Comune di Montegrotto Terme in gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, con i Comuni di Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Rubano; i posti sono ripartiti tra i quattro Comuni nel seguente modo:

- Montegrotto Terme n. 14 posti;
- Piove di Sacco n. 10 posti;
- Ponte San Nicolò n. 10 posti;
- Rubano n. 16 posti.

La progettazione S.P.R.A.R. 2016/2017 ha preso avvio l'11 agosto 2016 presso la struttura-abitazione di Piove di Sacco e nel mese di settembre 2016 sono state avviate le accoglienze presso le strutture di Ponte San Nicolò (due appartamenti) e Rubano (piccolo centro collettivo). Presso la struttura-piccolo centro collettivo di Montegrotto Terme l'avvio delle accoglienze si è avuto a maggio 2017 in quanto il Comune è entrato in un secondo momento a far parte della gestione associata.

A conclusione del biennio si sono registrate complessivamente 98 persone accolte delle quali:

- 24 a Piove di Sacco;
- 16 a Montegrotto Terme;
- 18 a Ponte San Nicolò;
- 40 a Rubano.

Delle 98 persone accolte, quattro sono entrate in accoglienza come richiedenti, mentre tutti gli altri avevano avuto il riconoscimento della protezione (36 persone protezione sussidiaria e 5 asilo politico) o il permesso di soggiorno per motivi umanitari (53 persone).

Per quanto attiene il Paese di origine si è registrata una notevole presenza di afgani e pakistani soprattutto nella prima fase della progettazione, mentre dal 2017 si è avuta una maggiore presenza di persone provenienti dal continente africano, in particolare Nigeria, Gambia e Mali.

Afganistan	25	Nigeria	15	Mali	13
Gambia	11	Pakistan	6	Senegal	5
Costa d'Avorio	4	Ghana	4	Guinea	3
Bangladesh	2	Somalia	2	Burkina Faso	1
Camerun	1	Guinea Bissau	1	Liberia	1

Sierra Leone	1	Sudan	1	Togo	1
Tunisia	1				

Nel triennio 2018/2020 appena concluso si sono registrate complessivamente 116 persone accolte delle quali:

- 33 a Montegrotto Terme;
- 26 a Piove di Sacco;
- 18 a Ponte San Nicolò;
- 39 a Rubano.

Delle 116 persone accolte, una è entrata in accoglienza come richiedente protezione internazionale, diciotto a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, quaranta a titolo di protezione sussidiaria, cinquanta a titolo di protezione umanitaria e sette per casi speciali.

Relativamente al Paese di origine dei beneficiari si segnala una netta prevalenza di nigeriani. Si indica nella seguente tabella gli stati di provenienza dei 116 beneficiari.

Nigeria	21	Pakistan	13	Mali	21
Costa d'Avorio	10	Gambia	10	Afghanistan	9
Guinea	8	Senegal	7	Somalia	5
Camerun	5	Ghana	5	Venezuela	2
Sierra Leone	2	Bukina	1	Libia	1
Benin	1	Palestina	1	Liberia	1
Tunisia	1	Togo	1	Bangladesh	1

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI/AMMINISTRATIVI

- Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU Serie Generale n. 214 del 15.09.2015)”;
- Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”;
- Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria – agosto 2018*, d'ora in poi Manuale Operativo, scaricabile dal sito internet <https://www.siproimi.it/manuali>;
- Manuale di rendicontazione SIPROIMI Aggiornamento 2020, scaricabile dal sito internet <https://www.siproimi.it/manuali>;

Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare quanto previsto dai Decreti e dai Manuali succitati e ad acquisire ogni integrazione e/o modifica che il Ministero apporterà agli stessi nel corso dell'appalto.

ART. 3 – ACCOGLIENZA, SERVIZI MINIMI E TUTELA

Il progetto SIPROIMI oggetto dell'appalto consiste nell'erogazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela che devono essere approfonditi consultando il Manuale Operativo.

3.1 - ACCOGLIENZA

A) Condizioni materiali

Per quanto riguarda le condizioni materiali si rimanda a quanto descritto nel Manuale Operativo nel capitolo corrispondente, tenendo presenti le precisazioni di seguito indicate:

- L'accoglienza dovrà avvenire nel territorio dei Comuni di Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Rubano, in strutture messe a disposizione dal Soggetto attuatore ubicate nei centri abitati o in prossimità di essi, dove vi sia un collegamento di trasporto pubblico (e/o privato) con i principali centri e città limitrofi.

Il Soggetto attuatore dovrà avere la disponibilità delle unità immobiliari per il periodo 01/05/2021-31/12/2023 idonee ad assicurare l'accoglienza dei beneficiari in base al numero di posti previsto per ciascun Comune come specificato all'art. 1.

Le strutture dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 19 delle Linee Guida del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)". L'Ente titolare si riserva di verificare l'adeguatezza di tali sedi successivamente all'aggiudicazione e la mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le strutture determinerà la decadenza del Soggetto attuatore aggiudicatario e l'Ente titolare procederà all'affidamento secondo la graduatoria risultante dalla procedura, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I proprietari degli alloggi adibiti all'accoglienza non dovranno aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, inoltre, non dovranno trovarsi in altra condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; il Soggetto attuatore dovrà fornire garanzia del rispetto di tali condizioni.

- L'Ente titolare, i Comuni associati e il Servizio Centrale SIPROIMI dovranno avere libero accesso alle strutture per le verifiche, i monitoraggi e i controlli ritenuti opportuni.
- Le manutenzioni e/o la sostituzione di arredi conseguenti a rotture o usura verificatesi nel periodo di progettazione dovranno essere concordate e autorizzate dall'Ente titolare e le spese derivanti potranno essere imputate al progetto secondo la disponibilità finanziaria e quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI.

B) Condizioni gestionali

Per quanto riguarda le condizioni gestionali si rimanda a quanto descritto nel Manuale Operativo nel capitolo corrispondente, tenendo presenti le precisazioni di seguito indicate:

- L'Ente titolare ha elaborato due Regolamenti d'Accoglienza, differenziati per tipologia di beneficiari (allegato sub 1) e due Patti di Accoglienza, differenziati per tipologia di beneficiari (allegato sub 2) che vengono utilizzati nelle diverse strutture e costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto. La revisione di questi strumenti gestionali potrà essere valutata con il Soggetto attuatore in fase di avvio, a partire dai modelli presenti nel Manuale Operativo.
- La sottoscrizione del Patto di Accoglienza e la consegna dei due Regolamenti avviene presso la Sede Municipale ove si trova la struttura interessata, alla presenza dei rappresentanti dell'Ente titolare, del Comune e del Soggetto attuatore; il beneficiario, se necessario, dovrà essere supportato da un mediatore linguistico-culturale in quanto dovrà essere messo nella condizione di comprendere il significato e lo scopo dell'accoglienza e quali siano i suoi diritti e doveri. Verrà valutata di volta in volta l'opportunità di fornire i tre documenti nella lingua madre del beneficiario o in una lingua allo stesso comprensibile.

3.2 - SERVIZI MINIMI GARANTITI

Le Linee Guida del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019 artt. 3, 4 e 34 definiscono l'obiettivo del Sistema di accoglienza SIPROIMI, l'approccio dell'accoglienza integrata e i servizi minimi da garantire sempre e per tutti i beneficiari che sono:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Il Manuale Operativo dettaglia i servizi minimi, il loro significato e le modalità di intervento secondo *un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali* (pagina 7). Dovranno essere tenute in considerazione le seguenti precisazioni:

- l'accoglienza materiale riguarda: vitto; abbigliamento, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale; titoli di viaggio per trasporto pubblico locale; servizi di pulizia e igiene ambientale; pocket money ed eventuali redditi del beneficiario. Si rimanda al Manuale Operativo e al Manuale di Rendicontazione per tutto quanto attiene le modalità, la forma, i vincoli e le garanzie da assicurare per il buon andamento delle accoglienze, nonché per la regolarità amministrativo-contabile ai fini della rendicontazione;
- il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare: la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). In taluni casi può essere opportuno effettuare la traduzione scritta dei documenti adottati nelle varie fasi dell'accoglienza. Il Soggetto attuatore dovrà prestare la massima attenzione agli aspetti deontologici e professionali affinché gli interventi di interpretariato e/o mediazione siano adeguati alla delicatezza del ruolo;
- l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio è da ritenersi elemento centrale in quanto permette al beneficiario di entrare nella società civile conoscendone le regole e i meccanismi; contestualmente, i servizi pubblici e le istituzioni sono agevolati nella conoscenza di bisogni e problematiche portate da cittadini di Stati Terzi;
- l'insegnamento della lingua italiana dovrà avvenire secondo quanto descritto dal Manuale Operativo, assicurando almeno lo svolgimento di 10 ore settimanali per ciascun beneficiario.

3.3 – TUTELA, PRESA IN CARICO DEL BENEFICIARIO

La presa in carico di ciascun beneficiario dovrà essere realizzata dal Soggetto attuatore in stretta collaborazione con i Comuni associati. A tale scopo infatti i Comuni di Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Rubano hanno stabilito che *“I Comuni tutti individuano un assistente sociale referente per la progettazione SIPROIMI che collaborerà con il soggetto attuatore/collaboratore per la realizzazione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati assegnati ai rispettivi enti”* (art. 6 comma 3 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni).

In favore di ciascun beneficiario inserito nel progetto SIPROIMI 144-PR-2 accolto in una delle strutture, dovrà essere effettuata la **presa in carico** ossia dovrà prendere avvio un processo avente come obiettivo l'emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza e quindi la ri-conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria. Dovranno essere tenuti in considerazione gli approfondimenti che sull'argomento si trovano nel Manuale Operativo.

La presa in carico implica l'adozione di **strumenti**, alcuni dei quali ritenuti essenziali, si elencano di seguito:

- il **Progetto Personalizzato di Accoglienza Integrata (PPAI)** di cui si allega (sub 3) un modello in uso, che dovrà essere improntato per ciascun beneficiario, in tempi adeguati. Il Progetto Personalizzato di Accoglienza Integrata deve essere valutato, concordato, realizzato e verificato dal gruppo di lavoro formato da responsabile della struttura e assistente sociale dell'Ente Locale, con il concorso di altre figure facenti parte dell'équipe, nonché con la partecipazione attiva del beneficiario;
- il **Fascicolo Personale** di ciascun beneficiario che dovrà consistere in una cartella cartacea o in formato elettronico cui avranno accesso soltanto gli operatori coinvolti; tale strumento deve essere completo di tutta la documentazione riguardante il beneficiario e registrare ogni intervento svolto. Al termine del periodo di accoglienza di ciascun beneficiario il fascicolo personale dovrà essere consegnato in formato elettronico all'Ente titolare, mentre tutta la documentazione cartacea dovrà essere archiviata in luogo sicuro dal Soggetto attuatore garantendone la conservazione e la protezione ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
- le **Figure Professionali**: il Soggetto attuatore dovrà individuare adeguate risorse professionali in grado di valutare e sviluppare il percorso più adatto per ognuno dei beneficiari. Ogni percorso dovrà essere co-costruito dal Soggetto attuatore attraverso i propri operatori, dai Comuni Associati attraverso gli assistenti sociali e dal beneficiario, secondo un adeguato modello teorico di riferimento.

- il Soggetto attuatore dovrà individuare la figura di un coordinatore/responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico-professionale che sarà il principale punto di riferimento e interlocutore per l'Ente titolare e per i Comuni associati e che dovrà provvedere alla realizzazione del progetto generale secondo criteri di efficienza, efficacia e rispetto della persona (sia beneficiari che operatori), alla gestione dei conflitti, all'organizzazione di quanto utile e necessario per favorire il buon andamento delle accoglienze;
- si ritiene opportuno che ogni struttura e/o Comune abbia una propria figura di responsabile che dovrà assumere il ruolo di figura cardine nel rapporto con i beneficiari accolti nella struttura stessa. Si tratta di valutare attentamente il numero di beneficiari per i quali lo stesso operatore responsabile di struttura potrà svolgere adeguatamente il proprio compito senza un eccessivo carico, oppure di valutare quale organizzazione di supporto sia necessario fornire. Inoltre si potranno valutare anche modalità innovative che dovranno perseguire l'obiettivo di creare un rapporto di fiducia con ciascuno dei beneficiari;
- la qualità dei mediatori linguistici e interculturali rappresenta uno dei punti di forza per la realizzazione di accoglienze connotate da azioni progettuali valutate alla luce della componente culturale. Si ritiene quindi necessario inserire nell'équipe multidisciplinare un esperto di mediazione *[il mediatore linguistico-culturale deve essere una figura professionale formata, in possesso di titoli riconosciuti da enti pubblici (per esempio Università, Regioni, Enti Locali), con una comprovata esperienza professionale nel settore e con attitudini quali l'empatia e la capacità di comunicare e di interagire con gli altri – pag. 27 del manuale operativo]* ;
- le accoglienze in ciascun Comune dovranno essere gestite attraverso l'équipe costituita da Responsabile e Assistente Sociale comunale in particolare per quanto riguarda il PPAI e l'eventuale richiesta di proroghe;
- l'équipe multidisciplinare comprende tutte le figure professionali che intervengono nel processo di presa in carico e che contribuiscono, con la propria specifica competenza, a qualificare i servizi minimi garantiti;
- il **Colloquio** e il **Setting** dove esso si svolge sono aspetti cui dovrà essere posta particolare attenzione; il colloquio deve essere orientato da principi etico-professionali, da metodologie adatte all'utenza, da capacità di ascolto. Il setting dove si svolgono i colloqui è parimenti rilevante e può essere diverso a seconda dell'obiettivo del colloquio/incontro;
- le **Riunioni** tra gli operatori del Soggetto attuatore e tra gli stessi e il personale tecnico dei Comuni associati sono i momenti nei quali avviene il confronto e la condivisione sulle problematiche e/o sulle criticità che si incontrano nei percorsi progettuali con i beneficiari, nel contesto gruppale delle strutture e/o nei territori cui le stesse afferiscono. Proprio perché la progettazione interessa quattro Comuni, al fine di omogeneizzare le procedure, acquisire prassi e linguaggi comuni, si ritiene necessario che siano pianificate riunioni interne all'équipe del Soggetto attuatore e almeno una riunione con cadenza mensile dove siano presenti sia gli operatori del Soggetto attuatore che dei Comuni associati;
- la **supervisione** è obbligatoria e dovrà essere svolta da un professionista qualificato, rivolta sia agli operatori del Soggetto attuatore che dei Comuni.

ART. 4 - PROCEDURE DEL SIPROIMI

4.1 - SEGNALAZIONE

Le segnalazioni per l'accoglienza dei beneficiari saranno quelle provenienti e autorizzate dal Servizio Centrale. Il Soggetto attuatore raccoglie le segnalazioni da parte del Servizio Centrale, concorda le modalità di ingresso e si occupa dell'individuazione della struttura dove inserire il beneficiario, mettendone contestualmente a conoscenza l'Ente titolare.

L'Ente titolare si occupa delle eventuali richieste di inserimento diretto dei soggetti presenti nel territorio dei quattro Comuni tramite compilazione del modello "C", previsto dal Servizio Centrale, così come di eventuali richieste al Servizio Centrale di inserimento di beneficiari in progetti di disagio mentale (modello "F")

4.2 - DURATA DELL'ACCOGLIENZA, REVOCA E ALTRI PROVVEDIMENTI

Per quanto attiene la durata dell'accoglienza e la sua decorrenza, si rimanda alle Linee Guida del Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019.

Il monitoraggio sulla durata dell'accoglienza e le proposte di eventuali proroghe per casi straordinari, saranno presentate al Servizio Centrale dal Soggetto attuatore, previo accordo con i Servizi Sociali del Comune dove si trova la struttura, in riferimento al Progetto Personalizzato di Accoglienza Integrata (PPAI)

del beneficiario.

Nel caso di accertate e gravi violazioni ai regolamenti e al Patto di Accoglienza, il Soggetto attuatore dovrà inviare all'Ente titolare dettagliata segnalazione con eventuali proposte sanzionatorie e/o di revoca proporzionate alla gravità dei fatti. L'Ente titolare, sulla base della segnalazione pervenuta, provvederà alla valutazione del caso per la parte di propria competenza, decidendo per la revoca o meno dell'accoglienza.

Potranno essere previste misure quali: sanzioni, azioni di prevenzione, dissuasione e disincentivo alle violazioni delle regole del progetto e di convivenza. Per quanto riguarda la revoca si fa riferimento all'art. 40 delle Linee Guida del Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 e al Manuale Operativo (pagg. 112, 113).

4.3 - BANCA DATI

La gestione della Banca Dati dovrà essere effettuata dal Soggetto attuatore, mentre l'Ente titolare periodicamente verificherà che la Banca Dati sia costantemente aggiornata. La richiesta al Servizio Centrale del rilascio o della chiusura delle credenziali di accesso sarà curata dall'Ente titolare.

4.4 - RELAZIONI E SCHEDE DI MONITORAGGIO

Il Soggetto attuatore si impegna a prestare la necessaria collaborazione affinché l'Ente titolare possa produrre al Servizio Centrale e al Ministero dell'Interno i seguenti documenti obbligatori secondo le modalità previste e nel tassativo rispetto dei termini che saranno indicati:

- a. la relazione intermedia, relativa alle attività e ai servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
- b. la scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati e relativa alle presenze ed ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
- c. la relazione finale, relativa alle attività e ai servizi erogati nel corso di ciascun anno;
- d. la scheda finale di monitoraggio elaborata dalla banca dati e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno.

4.5 - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO: RIMODULAZIONI, STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) E RENDICONTO FINALE

Il Soggetto attuatore si impegna a prestare la necessaria collaborazione affinché l'Ente titolare possa produrre al Servizio Centrale e al Ministero dell'Interno i documenti amministrativi e finanziari secondo le modalità previste e nel tassativo rispetto dei termini che saranno indicati.

- A. Il Piano Finanziario Preventivo (da ora detto P.F.P.) è il documento che delinea il progetto dal punto di vista economico-finanziario; è costituito da macrovoci e microvoci di spesa. La prosecuzione del progetto dei Comuni di Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò e Rubano è stata approvata dal Ministero dell'Interno con allegato il P.F.P. annuale il quale è parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto (allegato sub 4).
- B. Come previsto dalle Linee Guida del Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 e dal Manuale di Rendicontazione, il P.F.P. può essere rimodulato nel corso di ogni annualità, entro la data del 30 novembre. In altri termini la spesa indicata in ogni macro-microvoce può essere rivista, aggiornata ed eventualmente spostata per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto e conseguentemente del contributo richiesto in fase di rendicontazione. In tal caso il Soggetto attuatore che propone la rimodulazione all'Ente titolare per l'inoltro al Servizio Centrale dovrà considerare le limitazioni previste.
- C. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori (da ora detto SAL) serve per illustrare l'avvenuta esecuzione di una parte del progetto. Per l'annualità 2021 il SAL che si riferirà al primo semestre verrà fornito in collaborazione tra Soggetto attuatore "uscente", ora in regime di proroga del precedente affidamento e Soggetto attuatore risultante affidatario a seguito della presente procedura ad evidenza pubblica. I SAL delle annualità successive saranno invece elaborati dal Soggetto attuatore che li presenterà all'Ente titolare per l'inoltro al Servizio Centrale.
- D. Il Rendiconto finale dell'annualità riepiloga nel dettaglio le spese effettivamente sostenute dal progetto e deve corrispondere con l'ultimo P.F.P.. Il Soggetto attuatore dovrà organizzare e predisporre il rendiconto finale, secondo quanto indicato dal Manuale di Rendicontazione, corredato da tutta la documentazione contabile e amministrativa prevista dallo stesso manuale, previa verifica contabile e amministrativa svolta dall'Ente titolare e dal Revisore contabile indipendente.

4.6 - DATI SENSIBILI E ACCESSO AGLI ATTI

Il Soggetto attuatore è autorizzato, nell'ambito delle attività progettuali, al trattamento dei dati sensibili a seguito del parere favorevole del Garante della Privacy del 23 dicembre 2006.

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi erogati, in osservanza del D. Lgs. 51/2018. ed al Regolamento UE 2016/679.

L'Ente titolare è l'unico soggetto deputato a rispondere delle istanze di accesso agli atti sia si tratti di accesso documentale, che civico o generalizzato.

4.7 - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

Il Soggetto attuatore dovrà adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie e segnalare senza indugio e ritardo alle competenti Autorità Sanitarie ogni caso di patologia sanitaria, anche solo sospetta, che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica o per gli operatori delle strutture e gli altri ospiti.

4.8 - CARTELLINO IDENTIFICATIVO

Gli operatori del Soggetto attuatore così come eventuali altri operatori e/o tecnici incaricati che si recano nelle strutture, dovranno essere muniti di cartellino identificativo recante il logo del SIPROIMI e il visto del Responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico-professionale.

4.9 - FORME PUBBLICITARIE

Tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto e di quelle ad esso collegate, quali brochures, video, fogli informativi, inviti, comunicati, ecc... dovranno avere una veste grafica coprogettata con l'Ente titolare; la realizzazione è a cura e a spese del Soggetto attuatore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Montegrotto Terme, dello S.P.R.A.R. e, quando opportuno, dei Comuni associati.

TITOLO II: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 32 mesi, dall'1/05/2021 al 31/12/2023.

Il servizio dovrà essere attivato dall'1/05/2021 anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Ente titolare non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino a un massimo di 6 mesi. A tale fine il Soggetto attuatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Soggetto attuatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Ente titolare o per il Soggetto subentrante.

ART. 6 - PIANO FINANZIARIO

Il P.F.P. allegato alla domanda di prosecuzione del progetto indica il costo annuale complessivo del progetto, e quindi il contributo assegnato dal F.N.P.S.A., come di seguito indicati:

anno	2021	€	750.000,00
anno	2022	€	750.000,00
anno	2023	€	750.000,00
totale		€	2.250.000,00

La gestione del progetto SIPROIMI triennio 2021/2023 è stata affidata per il periodo 01/01/2021 - 30/04/2021 in regime di proroga al Soggetto attuatore della progettazione 2018/2020, al fine di non interrompere il servizio a favore dei beneficiari, per un corrispettivo di € 205.550,00.

Il Soggetto attuatore aggiudicatario della presente procedura dovrà gestire il progetto con il budget restante e per le annualità successive avrà a disposizione l'intero budget, fatto salvo quanto previsto al

successivo art. 7.

Il Soggetto attuatore dovrà prendere visione del P.F.P. e valutare le singole macrovoci e microvoci, presentando una propria elaborazione rappresentativa della proposta progettuale tecnica, tenendo conto delle limitazioni previste dal Manuale di Rendicontazione.

ART. 7 - IMPORTI RISERVATI ALLA GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE TITOLARE

L'Ente titolare ha riservato nel P.F.P. per ogni annualità delle somme a copertura di proprie spese che riguardano:

- € 34.290,00 relativi a spese per personale alla macrovoce A) “Costo del personale” - microvoce A4e) “Assistenti sociali”;
- € 5.000,00 relativi a spese per l'incarico di revisore indipendente alla macrovoce B) “Spese di gestione diretta” - microvoce B4) “Costi del revisore contabile indipendente”;
- € 3.200,00 relativi alle spese sostenute per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica macrovoce B) “Spese di gestione diretta” - microvoce B6) “Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento”.

ART. 8 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto relativo a 50 posti è di € 1.815.685,00.

Gli importi sono stati così calcolati:

- per l'annualità 2021 dal contributo sono state detratte le somme gestite direttamente dall'Ente titolare e la somma destinata al Soggetto attuatore “uscente” per la gestione del periodo 01/01/2021 - 30/04/2021;
- per le annualità 2022 e 2023 dal contributo sono state detratte le somme gestite direttamente dall'Ente titolare.

anno 2021	€ 468.195,00
anno 2022	€ 673.745,00
anno 2023	€ 673.745,00
totale	€ 1.815.685,00

Gli importi suddetti sono al netto del costo dell'IVA annuale sui servizi resi dal Soggetto attuatore con aliquota del 5% e pari ad € 23.409,75 per l'annualità 2021 e ad € 33.687,25 per le annualità 2022 e 2023.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi è di € 2.152.557,50.

TITOLO III: NORME DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 9 - SCELTA DEL SOGGETTO ATTUATORE

L'individuazione del Soggetto attuatore avverrà a seguito di gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione ai sensi dell'art. 142 della relativa normativa in quanto servizi sociali ricompresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10 delle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019.

ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di progettazione SIPROIMI in prosecuzione S.P.R.A.R. ed essendo predeterminati i costi presunti sulla base del P.F.P. approvato dal Ministero dell'Interno, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente *“l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”*.

La valutazione sarà a cura della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione di natura qualitativa, assegnando all'Offerta Tecnica Progettuale il punteggio massimo attribuito pari a 100 punti su 100.

ART. 11 - OFFERTA TECNICA PROGETTUALE

L'Offerta Tecnica Progettuale consiste in un elaborato (proposta progettuale) con il quale il Soggetto

attuatore delinea le caratteristiche e le peculiarità con cui intende realizzare la progettazione SIPROIMI. In coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato. Al fine di valorizzare l'iniziativa e/o l'esperienza del Soggetto attuatore tale proposta verrà valutata nel suo insieme in sede di gara. Inoltre la proposta progettuale dovrà dettagliare gli aspetti indicati nel Disciplinare di Gara, per i quali è prevista una specifica valutazione.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E IMPEGNI DELL'ENTE TITOLARE

ART. 12 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Al Soggetto attuatore è fatto obbligo di:

- realizzare il progetto SIPROIMI come descritto nel presente Capitolato ed elaborato attraverso l'offerta tecnica progettuale presentata in sede di gara;
- rispettare gli standards qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto dai Manuali SIPROIMI, dai decreti e circolari ministeriali;
- provvedere a coordinare tutte le attività correlate all'accoglienza nei quattro Comuni dove si realizza il progetto SIPROIMI;
- garantire la massima collaborazione anche nell'attività di controllo e di ispezione da parte dell'Ente titolare e da parte del Servizio Centrale SIPROIMI;
- collaborare fattivamente con il Revisore indipendente, di cui all'art. 31 delle linee guida approvate con Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019, ai fini delle verifiche contabili e amministrative sui documenti presentati per la rendicontazione; si impegna, inoltre, a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti alla gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

ART. 13 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO SIPROIMI

13.1 – CARATTERISTICHE

Il Soggetto attuatore deve svolgere i servizi relativi al progetto SIPROIMI con personale in possesso di esperienza lavorativa in servizi rivolti a immigrati, richiedenti asilo e rifugiati e/o con personale in possesso di titoli professionali adeguati all'esercizio di professioni quali assistente sociale, educatore professionale, psicologo o professionisti esperti nel tema della migrazione e della protezione internazionale. La tipologia, la consistenza, la professionalità, la competenza, la formazione, l'esperienza e l'attitudine del personale impiegato dovranno rispettare le indicazioni contenute nel manuale operativo.

Con apposita dichiarazione presentata in sede di gara e a ogni eventuale variazione che si possa verificare, deve essere comunicato l'eventuale utilizzo del personale per la realizzazione di altri progetti di accoglienza, SIPROIMI o altro, specificando il monte ore e la ripartizione dell'orario lavorativo.

13.2 – COMPORTAMENTO E DOVERI

Il personale impiegato deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni previste; deve, altresì, essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

Il Soggetto attuatore si impegna a impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. Il Soggetto attuatore è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti.

Al fine di garantire il più possibile la continuità delle attività e di avvalersi al meglio dell'esperienza professionale che un gruppo costante di operatori garantisce, soprattutto in riferimento ai diversi bisogni dei beneficiari, il Soggetto attuatore è tenuto ad adibire al servizio operatori stabilmente dedicati al progetto.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Ente titolare, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, darà disposizioni al Soggetto attuatore di procedere all'immediata sostituzione di detto personale ed esso dovrà provvedere entro sette giorni dalla richiesta o, in casi gravissimi, con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali.

13.3 – RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA E DEL COORDINAMENTO TECNICO

Il Soggetto attuatore si obbliga a individuare un responsabile esclusivamente dedicato alla gestione organizzativa e al coordinamento tecnico-professionale degli operatori impegnati nel servizio/progetto, quale interlocutore privilegiato dell'Ente titolare e dei Comuni associati.

Il Responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico-professionale deve essere in possesso, preferibilmente, di una qualifica professionale attinente al servizio erogato e avere adeguata esperienza nel settore dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e titolari di permessi per motivi umanitari.

Il nominativo del Responsabile deve essere preventivamente comunicato all'Ente titolare, in sede di gara.

Il Responsabile deve essere presente in sede e/o reperibile e, in caso di assenza, deve indicare un suo delegato. Inoltre, deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con l'Ente titolare e i Comuni associati.

13.4 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Tutti gli operatori impiegati dal Soggetto attuatore, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenze e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare percorsi di formazione e supervisione organizzati dallo stesso, dal Servizio Centrale SIPROIMI o dall'Ente titolare.

ART. 14 – SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dal Soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003, Regolamento Europeo EU 2016/679 e della deontologia professionale.

Il Soggetto attuatore, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Regolamento Europeo EU 2016/679 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti i beneficiari del progetto SIPROIMI e, pertanto, deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati dovrà essere comunicato all'Ente titolare.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Soggetto attuatore si impegna nei confronti del personale:

- a. ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il Soggetto attuatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando l'Ente titolare da ogni responsabilità.

Il Soggetto attuatore deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Soggetto attuatore è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Soggetto attuatore riconosce che l'Ente titolare risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ferma restando la necessaria armonizzazione con

l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, l'aggiudicatario si impegna, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nel proprio organico, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nel servizio dal precedente appaltatore, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015.

ART. 17 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Trattandosi di appalto di servizio che verrà svolto presso sedi del Soggetto attuatore dove non operano dipendenti dell'Ente titolare e dei Comuni associati non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Restano in capo al Soggetto attuatore gli obblighi previsti dalla normativa vigente in qualità di gestore ed in quanto individuabile come datore di lavoro.

Resta inteso che il Soggetto attuatore deve tener conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nelle strutture (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il Soggetto attuatore dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti causati da eventi quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone presenti nelle strutture a qualsiasi titolo.

A tal fine il Soggetto attuatore dovrà effettuare/integrare la mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Ente titolare.

ART. 18 – SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento del progetto territoriale SIPROIMI, il soggetto attuatore dovrà essere dotato di una adeguata e attrezzata sede operativa situata nella Provincia di Padova e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dai beneficiari accolti nei quattro Comuni.

ART. 19 – ONERI A CARICO DELL'ENTE TITOLARE

Spetta all'Ente titolare del progetto:

- trasmettere la documentazione richiesta dal Ministero dell'Interno, dal Servizio Centrale o da altri soggetti o istituzioni;
- autorizzare il Soggetto attuatore a svolgere o a partecipare, in rappresentanza o per conto dell'Ente titolare, a incontri, riunioni, occasioni di varia natura che, trattando di qualsivoglia aspetto relativo al progetto SIPROIMI, abbiano valenza istituzionale per l'Ente titolare e per i Comuni associati;
- individuare il revisore contabile indipendente previsto dall'art. 31 delle Linee guida approvate con il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019;
- liquidare al Soggetto attuatore le somme dovute per la realizzazione delle attività.

ART. 20 – ONERI A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI

I Comuni associati individuano un assistente sociale referente per la progettazione SIPROIMI che collabora con il Soggetto attuatore per la realizzazione dell'accoglienza dei beneficiari assegnati alle strutture aventi sede nei rispettivi Enti. I Comuni associati mettono a disposizione adeguate sedi operative per i colloqui o gli incontri svolti congiuntamente agli operatori del Soggetto attuatore.

TITOLO V: RAPPORTI ECONOMICI

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto tra il Comune di Montegrotto Terme ed il Soggetto attuatore sarà stipulato esclusivamente in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Montegrotto Terme.

Sono a carico del Soggetto attuatore le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto.

Il Soggetto attuatore sarà, inoltre, tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 del D.L. 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani e sulla G.U.R.I.

ART. 22 – PROROGA, AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario comunque non superiore a sei mesi alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l'Ente titolare, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporne al Soggetto attuatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, il Soggetto attuatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 23 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti, al Soggetto attuatore spetta un corrispettivo bimestrale pari al dieci percento dell'importo annuo dell'appalto, con conguaglio semestrale.

La cadenza sarà la seguente:

fine 1° bimestre: 10% importo annuo

fine 2° bimestre: 10% importo annuo

fine 1° semestre: conguaglio fino al 50% importo annuo previa rendicontazione

fine 4° bimestre: 10% importo annuo

fine 5° bimestre: 10% importo annuo

fine 2° semestre: conguaglio importo annuo residuo.

Il saldo dell'annualità verrà calcolato ed erogato dopo la presentazione della rendicontazione e secondo le risultanze economico-finanziarie emerse.

Tabella esemplificativa, subordinata ai giustificativi di spesa:

anno	Importo annuo	10%	Importo semestrale
2021	€ 468.195,00	€ 46.819,50	€ 234.097,50
2022	€ 673.745,00	€ 67.374,50	€ 234.097,50
2023	€ 673.745,00	€ 67.374,50	€ 234.097,50

Il pagamento di quanto dovuto dall'Ente titolare avverrà mediante atto di liquidazione dei Servizi Sociali del Comune di Montegrotto Terme, su presentazione di regolari fatture corredate da idonea giustificazione di spesa e verrà effettuato previe le necessarie verifiche istruttorie.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del Soggetto attuatore e quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ente titolare tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

ART.24 – ECONOMIE SULLA SPESA RISERVATA ALLA GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE TITOLARE

Qualora l'Ente titolare nel corso di ogni singola annualità rilevi una spesa riservata alla propria gestione diretta inferiore a quella quantificata all'art. 8, l'economia potrà essere messa a disposizione del Soggetto attuatore, se rilevata in tempo utile per il P.F.P. rimodulato.

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e utilizzerà, per le transazioni derivanti dal contratto, conti correnti dedicati

opportunamente comunicati.

Si impegna a richiedere la liquidazione dei corrispettivi mediante fattura elettronica a mezzo piattaforma predisposta dal M.E.F., con l'inserimento dei relativi codici C.U.P. e C.I.G..

TITOLO VI: RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E PENALITA'

ART. 26 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

Il Soggetto attuatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati dal Soggetto attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto si verificino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Ente titolare e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 27 – ASSICURAZIONI

È obbligo del Soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato l'Ente titolare e i Comuni associati da ogni responsabilità.

Per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O) anche per danni a cose, il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della conclusione del contratto, per un periodo pari alla durata dello stesso, compreso il periodo di eventuale proroga. Il massimale richiesto per la copertura di detti rischi dovrà essere complessivamente non inferiore a € 5.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Montegrotto Terme e dei comuni facenti parte della gestione associata per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Il Comune di Montegrotto Terme e i comuni facenti parte della gestione associata sono e da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali successive variazioni/appendici, dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, il Soggetto attuatore è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione Comunale sull'assicuratore prescelto dal Soggetto attuatore, non esonerano il Soggetto attuatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dai suddetti contratti assicurativi, anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie, avendo essi solo lo scopo di ulteriore garanzia.

A ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Soggetto attuatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo delle coperture assicurative. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 28 – PENALITA'

Le penalità vengono così articolate:

1. in caso di parziale mancata effettuazione del servizio, tale da costringere l'Ente titolare a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero (€ 36,92 x 50 beneficiari), oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea,

anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Ente titolare di procedere, a spese del Soggetto attuatore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

2. per ogni violazione di impegni assunti in sede di gara, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
3. ogni qualvolta venga negato l'accesso al personale dell'Ente titolare e dei Comuni associati a eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale del Soggetto attuatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'Ente titolare si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

TITOLO VII: NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto al Soggetto attuatore di cedere in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è ammesso per il requisito dell'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza di stranieri, come previsto dall'art. 10 delle Linee guida approvate con il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019, consistendo in una condizione soggettiva imprescindibile e indipendente dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. La cessione del credito deve, altresì, rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 136/2010 e s.m.i..

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e dall'articolo 1453 del Codice Civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a. mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato, dal citato Manuale Operativo e dalle Linee Guida ministeriali, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b. mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- c. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- d. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'affidatario;
- e. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g. interruzione del servizio;
- h. mancato rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato per quanto riguarda la "cessione del contratto", la "cessione dei crediti", l'avvalimento e il subappalto;
- i. mancato rispetto delle norme relative al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- j. insolvenza o fallimento del Soggetto attuatore;
- k. accertamento della responsabilità per dolo o colpa del Soggetto attuatore per danni e/o furti anche di terzi.

Nei casi di risoluzione, il Soggetto attuatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente

eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Ente titolare di affidare a terzi le forniture in danno del Soggetto attuatore inadempiente, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, dopo l'escussione della cauzione definitiva, qualora non sufficiente a coprire il valore dei danni subiti.

ART. 31 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Il Soggetto attuatore deve versare e quindi allegare alla domanda di partecipazione alla gara una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del valore dell'appalto, nelle modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. L'importo della garanzia provvisoria ammonta a € 36.313,70, Alla garanzia si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Prima della firma del contratto il Soggetto attuatore è tenuto a versare la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti, nella misura del 10% sull'importo contrattuale. Alla garanzia si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione, da parte del Soggetto attuatore, della garanzia definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Ente titolare, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Ente titolare, il Soggetto attuatore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni. La mancata ricostituzione di detta garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva resterà vincolata, per il Soggetto attuatore, fino a termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia. La cauzione verrà svincolata alla scadenza contrattuale, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione in favore dell'Ente titolare e dei comuni facenti parte della gestione associata.

ART. 32 – DECADENZA DALL'APPALTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Soggetto attuatore decade di diritto qualora nei confronti dell'Ente titolare sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 33 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il periodo dell'appalto nell'esecuzione dei servizi, non definibili in via breve tra le parti contraenti, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Padova.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo EU 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montegrotto Terme.

ART. 35 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale con i relativi allegati e dal disciplinare di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 Linee Guida, al Manuale Operativo SIPROIMI, al Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI.

Il Soggetto attuatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Il Responsabile Settore Affari Generali

Montegrotto Terme, 15/03/2021

F.to Dott. Moreno Zuppa

